

Motivazione del provvedimento amministrativo di revoca degli assessori
TAR Puglia-Lecce, sez. I, ordinanza 19.11.2008 n. 1073 ([Giuseppe Farina](#))

"Ritenuto inoltre che eventuali impegni politici previamente assunti, al di fuori delle sedi istituzionalmente competenti, su taluni argomenti di carattere amministrativo come quello in esame non possano essere tali da comprimere valutazioni - simili a quelle espresse in modo peraltro costruttivo dal ricorrente - concernenti nella sostanza la legittimità dell'azione amministrativa, pena la vanificazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della PA e, soprattutto, di ogni forma di dialettica democratica che presso tali organismi deve ineludibilmente trovare adeguato svolgimento;"

Appare illuminante e pienamente condivisibile il principio che emerge dalla lettura dell'ordinanza in rassegna la quale dà contezza del consolidamento, nella giurisprudenza del T.A.R. Lecce, del principio della piena sindacabilità, sotto il profilo della legittimità, del provvedimento di revoca dell'assessore comunale di cui all'art. 46 del [D. lgs. n. 267/2000](#).

Già in precedenti pronunce il Giudice salentino, superando l'(ormai) isolato orientamento che propendeva per l'insindacabilità della revoca assessorile in quanto atto politico (T.A.R. Liguria, sez. I, 7 dicembre 2004), aveva affermato la necessità che l'atto di revoca stesso, inteso propriamente come provvedimento amministrativo, sia preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della [legge n. 241/1990](#) (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, ordinanza 6 settembre 2006, n. 934; nello stesso senso T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 20 maggio 2005, n. 478) e che sia assistito da una motivazione congrua, legata non già a ragioni di mera ripartizione dei posti fra appartenenti a partiti politici, ma al miglior servizio pubblico a favore della cittadinanza e, in particolare, alla realizzazione degli obiettivi politico-amministrativi programmati. (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I - [ordinanza 10 ottobre 2007, n. 985](#), con nota di Alfredo Matranga del 4.6.2008; si veda anche T.A.R. Puglia-Lecce, sez. I, [ordinanza 9 gennaio 2008, n. 12](#), con nota ancora di Alfredo Matranga del 21.1.2008).

In particolare, lo stesso T.A.R. Lecce, sez. I, sentenza 6 marzo 2007, n. 831, nel riconoscere espressamente alla revoca degli assessori le garanzie formali e sostanziali proprie dei provvedimenti amministrativi, evidenziava la differenza intercorrente tra la nomina dell'assessore - che può fondarsi anche su una fiducia di mera appartenenza politica - e la successiva revoca, che invece, secondo l'articolo 46 del [D.Lgs. n. 267 del 2000](#), deve essere motivata, e ciò, evidentemente, non per ragioni politiche ma per le comuni esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento (per un approccio analogo, che poggia sulla differente natura dei due atti, l'uno strettamente politico, l'altro invece idoneo ad incidere su una posizione qualificata, quella dell'assessore destituito, che assume la consistenza di interesse legittimo e che ammette quindi tutela giustiziale dinanzi al G.A., sia consentito rinviare al mio precedente [La natura del provvedimento di revoca dell'assessore comunale e provinciale e la sua sindacabilità in giudizio](#), del 18.4.2006, nel quale si affermano anche i succitati doveri di motivazione e di previa comunicazione di avvio del procedimento).

Nella pronuncia cautelare di seguito riportata il Giudice leccese sviluppa ulteriormente tali argomentazioni, affermando il principio della piena sindacabilità della revoca dell'assessore non solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione ma anche, in un'ottica più generale, circa la rispondenza del provvedimento stesso al pubblico interesse.

(Altalex, 29 dicembre 2008. Nota di [Giuseppe Farina](#))

[Amministrativo](#) | [Enti locali](#)

T.A.R.

Puglia - Lecce

Sezione I

Ordinanza 19 novembre 2008, n. 1073

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

PRIMA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI Presidente

LUIGI VIOLA Consigliere

MASSIMO SANTINI Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 19 Novembre 2008

Visto il ricorso 1482/2008 proposto da:

Z. E.

rappresentato e difeso da:

ROSAFIO GIUSEPPE

con domicilio eletto in LECCE

VIA LUPIAE 34

presso

FATANO RAFFAELE ANTONIO

contro

COMUNE DI LEVERANO

rappresentato e difesa da:

TAURINO BARBARA

con domicilio letto in Lecce, via Templari 10/A

presso la sua sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto n. 20 del 23/7/2008 notificato il 24/7/2008, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali con cui il Sindaco del Comune di Leverano ha revocato al ricorrente la carica di assessore conferita con decreto n. 23 del 13/6/2007 prot. 9448;

nonché per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto n. 26 del 6/10/2008 del Sindaco di Leverano;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti i motivi aggiunti depositati il 3 novembre 2008;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI LEVERANO

Udito il relatore Ref. MASSIMO SANTINI e uditi altresì per le parti l'Avv. Rosafio e l'Avv. Matino in sostituzione dell'Avv. Taurino;

Premesso che il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di Leverano ha disposto la revoca del medesimo dalla carica di assessore comunale;

Rilevato che la predetta revoca scaturisce - in concreto - da un episodio verificatosi nel corso di una seduta del Consiglio comunale convocata per la approvazione di una variante urbanistica preordinata alla realizzazione di un locale ad uso commerciale;

Rilevato dunque che in detta occasione l'odierno ricorrente ha ritenuto espressamente di astenersi dalla votazione per ragioni legate all'abbattimento di alcuni locali di ritenuto pregio storico-urbanistico;

Rilevato, poi, che l'intervento prodotto dal ricorrente è stato considerato, ai fini della predetta revoca, quale atteggiamento incompatibile con l'indirizzo politico della giunta, così denotando scarso impegno nella realizzazione degli obiettivi programmatici e ponendo in pericolo la coesione e l'unità della giunta;

Considerato in primo luogo che, ad un primo esame degli atti versati in giudizio, il presupposto dello scarso rendimento non appare trovare adeguato riscontro, rilevandosi anzi come il ricorrente non solo abbia partecipato, esprimendosi sempre in modo favorevole, alla quasi totalità delle riunioni di Giunta, ma che lo stesso risulti altresì essere stato proponente di diverse iniziative programmatiche;

Considerato, in secondo luogo, che i contestati atteggiamenti incompatibili con gli indirizzi politici della giunta non possano essere ricondotti ad un singolo (ed unico) episodio, pur se manifestatosi nel corso di una assemblea consiliare;

Ritenuto inoltre che eventuali impegni politici previamente assunti, al di fuori delle sedi istituzionalmente competenti, su taluni argomenti di carattere amministrativo come quello in esame non possano essere tali da comprimere valutazioni - simili a quelle espresse in modo peraltro *costruttivo* dal ricorrente - concernenti nella sostanza la legittimità dell'azione amministrativa, pena la vanificazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della PA e, soprattutto, di ogni forma di *dialettica democratica* che presso tali organismi deve ineludibilmente trovare adeguato svolgimento;

Considerato pertanto, da un lato, che vi è incongruenza tra l'atto adottato ed i presupposti assunti a sua giustificazione (TAR Abruzzo, 1° luglio 2004, n. 805) e, dall'altro lato, che l'atto stesso risulta vieppiù in contrasto con la funzione tipica in vista della quale il relativo potere è stato conferito (TAR Umbria, 24 ottobre 2003, n. 820);

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

P.Q.M.

Accoglie (Ricorso numero 1482/2008) la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati in epigrafe indicati.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE, li 19 Novembre 2008

Aldo RAVALLI - Presidente

Massimo SANTINI - Estensore

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19 novembre 2008.

(da www.altalex.it)